



13219-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luigi Marini -Presidente -

Sent. n. 625 sez.

Elisabetta Rosi

Andrea Gentili

Stefano Corbetta

Giuseppe Noviello -Relatore-

PC- 12.03.2021
R.G.N. 27466/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato in (omissis) ;

avverso la sentenza del 15/01/2020 della Corte di Appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con Sentenza del 15 gennaio 2020 la Corte di appello di Brescia confermava la decisione del tribunale di Brescia del 4 settembre 2019, con la quale (omissis) era stato condannato ai sensi degli artt. 438 e ss cod. proc. pen. in relazione al reato ex art. 73 DPR 309/90.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello sopra indicata (omissis) (omissis), tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo, rappresenta in relazione alla ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen., il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Si sostiene che la corte avrebbe rigettato la citata istanza di messa alla prova prescindendo dal previo e necessario esame del programma che avrebbe dovuto essere predisposto dall'UEPE, ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen. In altri termini, il procedimento decisorio innescato con la domanda di messa alla prova deve attraversare l'esame del predetto programma e non potrebbe essere anticipato al momento della presentazione della domanda.

4. Con il secondo motivo, deduce in relazione all'intervenuto rigetto della impugnazione della ordinanza del primo giudice, di reiezione della domanda di messa alla prova, i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., per motivazione carente o apparente rispetto alla verifica del caso concreto e ai rilievi difensivi, a partire da quelli di cui al motivo che precede, oltre che per violazione dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen. Gli ulteriori argomenti difensivi pretermessi riguarderebbero i precedenti penali del ricorrente, che intregrerebbero solo due condanne inerenti, tuttavia, la medesima vicenda storica, risalente nel tempo; la buona condotta tenuta durante l'esecuzione di una condanna patita, così da ottenere anche la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato per cessata pericolosità del soggetto; il ruolo assunto dal ricorrente nei fatti di causa, a fronte della riconducibilità dei veicoli utilizzati per lo spaccio al coimputato e della avvenuta restituzione del denaro rinvenuto a seguito di perquisizione al ricorrente medesimo, tuttavia valutato in senso negativo nell'ambito della ordinanza di rigetto della istanza di messa alla prova.

5. Con il terzo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., per l'intervenuta conferma della sentenza di primo grado in assenza dei presupposti e con motivazione insufficiente. La corte avrebbe escluso ed omesso di confutare elementi favorevoli al ricorrente e dedotti in appello. In particolare, non vi sarebbe prova della riconducibilità dello stupefacente al ricorrente: non essendovi consapevolezza da parte dell'imputato della presenza di droga nella borsa, per giunta da donna, che portava a tracolla, peraltro non di sua

proprietà. Tanto in considerazione, tra l'altro, anche dell'assenza di un riscontro circa il reale motivo dei contatti intrattenuti dal ricorrente con i conducenti dei veicoli che si avvicinavano all'esercizio commerciale ove stazionavano gli imputati, del mancato accertamento della estrazione dei documenti mostrati dai soggetti sottoposti a controllo dalla p.g. dalle medesime borse che essi trasportavano o aliunde, e del mancato rinvenimento in casa dell'imputato di droga e di altro materiale riconducibile ad attività di spaccio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi devono considerarsi congiuntamente, siccome omogenei nel riferimento alla tematica dell'intervenuto rigetto della istanza di messa alla prova. Si premette che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la corte, lungi dal limitarsi a sancire l'inammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza con cui il primo giudice ha respinto l'istanza di messa alla prova - dopo avere illustrato due opposti indirizzi di legittimità sul punto -, ha esaminato nel merito la contestazione: confermando la decisione di rigetto siccome frutto di un corretto giudizio prognostico negativo, fondato sulla valutazione della gravità dei fatti, connotati da un tempo prolungato di realizzazione e da una sicura organizzazione, anche logistica, funzionale al crimine contestato, e sulla considerazione di una personalità non affidabile, come più precisamente illustrato nella richiamata decisione del primo giudice, che l'ha anche desunta da plurimi precedenti penali. Si tratta di una argomentata e ragionevole valutazione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo dei fatti ascritti, come anche dei precedenti penali, di tipo diverso e riferiti ad epoche diverse (del dicembre e luglio 2011,) e quindi tutt'altro che riconducibili ad unità, come invece sostenuto dalla difesa, peraltro in maniera del tutto apodittica, stante l'assenza di ogni allegazione al riguardo. Rispetto ad essa, le considerazioni difensive propongono, in maniera inammissibile in questa sede, una diversa lettura di dati fattuali esaminati dai giudici (quali la dinamica del reato e il ruolo ricoperto e i precedenti penali), e quindi tutt'altro che trascurati dai medesimi. Laddove non può ritenersi che una doglianza difensiva sia stata pretermessa sol perché non condivisa dal giudice quale esito della medesima circostanza, comunque esaminata. Né la rilevata diversa portata valutativa (in ordinanza e nella sentenza finale) assunta dal rinvenimento di denaro in casa del ricorrente appare di per sé idonea a ribaltare il predetto giudizio prognostico negativo (aspetto, questo della idoneità a ribaltare la motivazione, peraltro non affrontato dallo stesso ricorrente): si tratta infatti di un dato che nell'economia complessiva della motivazione non appare in grado

comunque di assumere un ruolo decisivo, inerendo semplicemente alle somme riconducibili o meno alla condotta criminosa, comunque rimasta inalterata nella sua obiettività, così che non risulta intaccato il giudizio di gravità del fatto.

Quanto al nodo critico, identificato nella circostanza per cui la decisione di primo grado, confermata dalla corte, sarebbe stata illegittimamente assunta, siccome adottata in assenza del programma elaborato dall'UEPE, si osserva che è corretta la decisione contestata, pur assunta ancor prima della redazione del programma di trattamento da parte dell'UEPE, atteso il condivisibile principio, già sancito da questa Suprema Corte, secondo cui in tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Sez. 4 - , n. 8158 del 13/02/2020 Rv. 278602 - 01). Invero, la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256).

Le censure proposte sono dunque infondate.

2. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. I giudici hanno adeguatamente evidenziato la responsabilità del ricorrente, ripercorrendo gli esiti delle investigazioni, illustrative della presenza dell'imputato al fianco del complice in una costante attività di detenzione finalizzata allo spaccio, con descrizione anche della borsa, portata a tracolla dal ricorrente mentre trattava con i singoli clienti, e recante all'interno sostanza stupefacente già ripartita in dosi. Cosicché, a fronte di una più che ragionevole riconduzione della borsa e del suo contenuto all'imputato, in uno con il denaro rinvenuto nella disponibilità dei due correi (e distinto da quello rinvenuto in casa del ricorrente e restituito al medesimo), le considerazioni difensive propongono semplicemente, quanto irragionevolmente, una diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile (cfr. sul punto Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482) e inidonea, a fronte del carattere pressochè remoto della soluzione alternativa prospettata (cfr. in motivazione Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017 Rv. 270299 - 01 Albano;

Sez. 1, n. 1792 del 03/03/2010, Giampà), a far sorgere qualsiasi "ragionevole dubbio" sulla responsabilità del ricorrente.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.


P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2021

Il Consigliere estensore

Giuseppe Novello



Il Presidente

Luigi Marin

